

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## Somma portata a precetto eccessiva: che succede?

*L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.*

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.04.2015, n. 6800

...omissis...

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 30 luglio 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di non poter condividere gli argomenti esposti nella relazione a sostegno della proposta di decisione: ed infatti - dovendosi dare per pacifico che la cartella impugnata contiene differenti ragioni di credito, in parte riferiti all'omesso versamento di imposta dichiarata ed in parte riferiti a maggior imposta rispetto a quella dichiarata, derivante dalla rettifica formale della dichiarazione, rispetto alle quali il giudice del merito ha considerato che ragioni di incertezza derivassero solo dalla seconda delle due categorie di poste ora indicate - non può che ritenersi che l'onere dell'Agenzia di effettuare la comunicazione dovuta ai sensi degli articoli valorizzati nel mezzo di impugnazione riguardasse soltanto alcune delle ragioni di credito che, occasionalmente, si trovano raggruppate nel medesimo atto di riscossione e rettifica.

Consegue da ciò che il giudicante - alla luce della natura composita delle ragioni di credito vantate dall'Amministrazione - avrebbe dovuto limitare l'annullamento solo a quella parte della cartella (e degli importi iscritti a ruolo) inficiata dall'anzidetta omissione, senza poter intaccare anche la fondata ragione di credito il cui esercizio non può ritenersi condizionato dall'adempimento dell'onere di comunicazione. D'altronde, va qui applicato - per omogeneità di ratio - il principio enunciato in relazione a differente materia, secondo il quale "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata, nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito" (Cass. sez. L. sentenza n.2160 del 30.1.2013), principio qui applicabile alla luce del fatto che la competenza del giudice tributario non è limitata alla sola pronuncia di annullamento dell'atto ma si estende all'accertamento dell'ammontare delle imposte effettivamente dovute, ogni volta in cui la fondatezza dell'impugnazione non dipenda da vizi formali dell'atto impugnato che lo inficino nella sua integralità;

che, pertanto, l'impugnazione deve ritenersi fondata e la sentenza gravata deve essere riformata, con conseguente rinvio al giudice del merito affinché faccia applicazione del principio dianzi enunciato e perciò distingua - nel complessivo ammontare - i crediti portati dalla cartella che sono pregiudicati dall'omesso adempimento dell'onere di comunicazione rispetto agli altri che non ne restano inficiati;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rimette la causa alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015